

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 022/2026

DEL 18.02.2026

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N. 22 IMPRESE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N.247 - ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER N. 1 IMPRESA

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura);

VISTO l'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, determinando elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacolando la conoscenza della realtà economica del Paese;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle imprese procede alla cancellazione di un'impresa individuale qualora accerti almeno una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle imprese individuali dal Registro delle imprese avviene in base a domanda presentata dal titolare e che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia dell'imprenditore, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto a individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - Gruppo Prato e dall'Ufficio diritto annuale della C.C.I.A.A. Pistoia-Prato riguardanti l'accertamento dell'inesistenza di alcune imprese individuali a seguito di specifica attività istruttoria;

PRESO ATTO della verifica effettuata d'ufficio su una impresa individuale per la quale è stato accertato il decesso dell'imprenditore;

ATTESO che l'Ufficio ha ritenuto accertare per le imprese segnalate anche lo stato della partita IVA, che risulta cessata per le imprese oggetto di segnalazione da parte della Guardia di Finanza - Gruppo Prato;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio avvenuto con comunicazione al domicilio digitale dell'impresa (in caso di domicilio digitale attivo) e in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (P.G. 0056931/U del 31.12.2025) dal 01.01.2026 al 16.02.2026;

DATO ATTO che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal Registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che l'impresa CONFEZIONE DINA DI TIAN KAIFANG (Rea PO 622028) ha regolarizzato la propria posizione mediante la presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese;

VERIFICATO invece che per le restanti n. 22 imprese di cui all'elenco allegato il termine assegnato è decorso senza che le stesse abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle imprese indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21-bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali con sede in Prato, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito al decesso e all'irreperibilità dell'imprenditore, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. che la comunicazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale delle stesse, ove presente, e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;
3. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal Registro delle imprese ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività;

5. dopo la cancellazione, l'Ufficio del Registro delle imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.

Allegato alla determinazione del Conservatore n. 022/2026 del 18.02.2026

N.	DENOMINAZIONE	REA	CODICE FISCALE	CANCELLATA AI SENSI DEL:
1	TOZZI GABRIELE	470179	TZZGRL43R29L775W	articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 247/2004 (decesso dell'imprenditore)
2	MARCO YU DI YU YONGJIU	616264	YUXYGJ75E31Z210B	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
3	MEGOMODA 2024 DI FANG WEIJUN	617066	FNGWJN86P22Z210I	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
4	FASHION INGROSSO DI YU XIAOXIAO	617203	YUXXXI87H12Z210Y	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
5	CONFEZIONE YU HONG LI	616519	YUXHGL72E49Z210F	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
6	MU MU 2024 DI LIANG ZHIQIANG	616257	LNGZQN91P01Z210D	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
7	LISA YE DI YE XIULI	616515	YEXXLI85R50Z210C	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
8	CONF LEX DI ZHAO ZHANGXIN	619676	ZHAZNG90A28Z210B	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
9	CLOTHE 08 DI GUO RUIZHANG	621313	GUORHN72B16Z210E	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
10	MF LINDA DI CAI LINGDI	621208	CAILGD73L61Z210L	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)

11	AB SHOP DI JI ENDIAN	621953	JIXNDN94L10Z210U	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
12	WFJ DI WU CHANGSHUN	622142	WUXCNG64R24Z210J	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
13	CLOUD DI CHEN JIANZHONG	622556	CHNJZH64E03Z210I	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
14	CKSRLS TRADE DI CHEN HONGDI	622301	CHNHGD64P14Z210R	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
15	KAMMY DI LIANG SHUANG	622467	LNGSNG72D53Z210Q	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
16	JAST STORE DI LAN LU	622469	LNALUX60D07Z210J	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
17	POLTRONA DI HU LIUJUAN	619957	HUXLJN69L70Z210T	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
18	ENA DI WU CHUNXIAO	622207	WUXCNX73C62Z210Y	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
19	CONFEZIONE CHEN XIANGHJIN	622311	CHNXGJ78R10Z210Q	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
20	CONFEZIONE DI HUANG DONGHAI	621919	HNGDGH84D05Z210P	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
21	CHENG GUANGWEI	623356	CHNGGW93P11Z210F	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)
22	LUNA DI LIN LIHUI	623353	LNILHI83C49Z210A	articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 247/2004 (irreperibilità dell'imprenditore)